

# **FUNZIONI E COMPITI DELL'ORGANO DI VIGILANZA**

Dott. Gianni Saretto

## Compiti della UOC Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro

D.Lgs. 81/08

Art. 13

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale...

D.P.R. 520/55

COSTITUZIONI E COMPITI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

L' Ispettorato ha il compito:

...vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi sul lavoro

Compiti della UOC Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro

Artt. 589 e 590 Codice Penale

Indagini per infortuni e malattie professionali

referto (art. 365 C.P.)

## Compiti della UOC Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro

LEGGE 833/78

Legge Regionale Lombardia 33/09

(prima Legge Regionale 64/81; Titolo II - Tutela della salute nei luoghi di lavoro)

OPERATORI CON QUALIFICA DI UFFICIALI DI  
POLIZIA GIUDIZIARIA  
ATTRIBUITA DAL PREFETTO

## LEGGE 833/78

### Art. 14

... l'unità sanitaria locale provvede:  
... all'igiene e medicina del lavoro,  
nonché alla prevenzione degli infortuni  
e delle malattie professionali

ATTIVITA' DI PREVENZIONE

## Compiti della UOC Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro



## **Repressione o Prevenzione**

**Il sistema di tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore punta più alla affermazione di una coscienza prevenzionale che al potenziamento del sistema repressivo.**

**La vigilanza e la repressione sono in ogni caso irrinunciabili.**

# **VIGILANZA**

**Vigilanza: verifica della rispondenza degli ambienti, impianti e delle macchine alle norme di sicurezza**

**VERIFICA DELLA INOSSERVANZA DI LEGGI  
E REGOLAMENTI  
ACCERTAMENTI ISPEZIONI**



# Normativa

**ORDINAMENTO  
GIURIDICO  
A TUTELA  
DEI LAVORATORI**

# ORDINAMENTO GIURIDICO A TUTELA DEI LAVORATORI

- ◆ Costituzione
- ◆ Codice Civile

# COSTITUZIONE

## Art. 41

1. L'iniziativa economica privata è libera.
2. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.


# **CODICE CIVILE**

## **Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro:**

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

**VIGILANZA**

# Normativa



**D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

**Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

**TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  
(*Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108*)**

**VIGILANZA**

## Contravvenzioni

Contravvenzioni: reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda

reato omissivo

**D.Lgs. 19 dicembre 1994, n.  
758**

**Modificazioni alla disciplina  
sanzionatoria in materia di  
lavoro.**

**ESTINZIONE DELLE  
CONTRAVVENZIONI  
IN MATERIA DI SICUREZZA E  
DI IGIENE DEL LAVORO**



## Infortuni e malattie professionali

Quando in conseguenza della violazione di una norma di prevenzione si verifica un infortunio sul lavoro o una malattia professionale si ha un concorso formale tra il reato previsto dalla norma di prevenzione e quello dell'art. 589 o dell'art. 590 del codice penale.

Delitti

**CODICE PENALE**

Art. 590 Lesioni personali colpose.

Chiunque cagiona ad altri, **per colpa**, una lesione personale è punito con la **reclusione** fino a tre mesi o con la **multa** fino a lire seicentomila.

se la lesione è grave ...

se la lesione è gravissima...

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso (lesione grave o gravissima), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

**Delitti – Lesione gravissima**

**CODICE PENALE**

**Art. 583 circostanze aggravanti**

**La lesione personale è gravissima ...se dal fatto deriva:**

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile
2. la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella

Delitti – Lesione grave

**CODICE PENALE**

**Art. 583 circostanze aggravanti**

**La lesione personale è grave ... :**

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo

Delitti

## Art. 589 Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

## Indagini per infortuni e malattie professionali

❖ Evento


❖ Causalità

❖ La condotta omissiva a causa della quale si è verificato


❖ Il soggetto attivo: chi aveva il dovere di adottare la cautela

❖ La colpa

# RESPONSABILITA'



# Linea Aziendale: Decisione-Responsabilità



Competenze

**Modello Europeo  
D.Lgs. 81/08**



**D.Lgs. 81/08**  
**Definizioni**

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la **responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva** in quanto esercita **i poteri decisionali e di spesa**. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del **decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, **e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa**. **In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;**

**D.Lgs. 626/94**

b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;

# **RESPONSABILITA'**

Datore di lavoro

datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ...  
titolare dei poteri decisionali e di spesa.

# **RESPONSABILITA'**

Dirigenti

posto di preminenza e di comando ...dà  
attuazione ai programmi prestabiliti  
dagli organi centrali... autonomia e  
poteri di spesa

# **RESPONSABILITA'**

Preposti

Sovrintendono all'espletamento delle  
attività

<p><b>D.Lgs. 81/08</b> <b>Definizioni</b></p>	<p><b>DPR 547/55</b> <b>Art. 4</b></p>
<p><i>d)</i> «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'<b>incarico</b> conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;</p> <p><i>e)</i> «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'<b>incarico</b> conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce</p> <p><b>INCARICO</b></p>	<p>I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti <u>che eserciscono, dirigono o sovrintendono</u> alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:</p> <p>a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;</p> <p>b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;</p> <p>c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.</p>

## **Art. 299**

### **Esercizio di fatto di poteri direttivi**

**Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) (datore), d) (dirigente) ed e) (preposto) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici dei soggetti ivi definiti.**

# DELEGA

## Articolo 16 - Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

Mandato della UOC Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro

FUNZIONE DI PREVENZIONE

D.Lgs. 81/08 Art. 24

INFORMAZIONE

ASSISTENZA



# **PREVENZIONE**

**OMS**

**PROMOZIONE DELLA SALUTE**

PREVENZIONE TECNICA

PREVENZIONE SANITARIA

PROTEZIONE DELLA SALUTE

EDUCAZIONE SANITARIA

# **FUNZIONI E COMPITI DELL'ORGANO DI VIGILANZA**

Grazie per l'attenzione

Dott. Gianni Saretto